

Repertorio n. **9401**

Raccolta n. **3126**

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI BIMBI - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno sei del mese di novembre

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate di
Roma 4
il 8 novembre 2023
N. 36994 Serie 1T

- 6 novembre 2023 -

in Roma, nel mio studio, in Viale Parioli n.44, alle ore diciotto.

Avanti a me Dottor Fabrizio RUFFO, Notaio in Roma, con studio

in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

é presente:

- SANTINI STEFANO, nato a Gubbio (PG) il 3 agosto 1950, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al

presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del

Comitato Direttivo dell'Associazione **"AMICI DEI BIMBI - ON-**

LUS", con sede in Roma, Via Luciano Zuccoli n.47a, codice fi-

scale: 08713831009.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che é qui riunita

l'Assemblea dell'Associazione **"AMICI DEI BIMBI - ONLUS"**, in-

detta in questo luogo, ora e giorno per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) modifiche statutarie idonee a conseguire la qualifica di

	ETS ai sensi del D.Lg n. 117/2017 e conseguente iscrizione al	
	RUNTS con richiesta di personalità giuridica;	
	b) varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto e per	
	designazione dei presenti il signor Stefano Santini il quale,	
	constatato e fatto constatare:	
	- la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto	
	mediante spedizione agli associati dell'avviso di convocazio-	
	ne tramite posta elettronica con ricevuta attestante la rego-	
	lare ricezione dell'avviso stesso;	
	- la presenza di tutti gli associati, regolarmente iscritti	
	nel Libro Soci, in persona dei Signori Stefano Santini, Pa-	
	trizia Tommasi e Litterio Consolo, come risulta dal foglio	
	presenze che resta depositato negli atti dell'associazione;	
	- la presenza dei tre membri componenti il Comitato Direttivo	
	in persona del Presidente Stefano Santini, e dei Consiglieri	
	Patrizia Tommasi e Litterio Consolo;	
	dichiara	
	la presente Assemblea validamente costituita, anche ai sensi	
	dell'articolo 21 II comma del Codice Civile, ed atta a deli-	
	berare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.	
	Prendendo la parola sull'Ordine del Giorno, il Presidente fa	
	presente all'Assemblea che in virtù del Codice del Terzo Set-	
	tore ed al fine di poter avviare il procedimento di iscrizio-	
	ne nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (per bre-	

vità RUNTS) l'Associazione deve porre in essere una serie di modifiche statutarie riguardanti, inter alia, la denominazione, l'individuazione statutaria delle attività di interesse generale che l'ente dovrà svolgere, i diritti ed i doveri degli associati, i compiti ed il funzionamento degli organi, la determinatezza dell'oggetto sociale, e quanto altro richiesto dalle disposizioni legislative al riguardo, il tutto come proposto nel nuovo Statuto sociale che lo stesso Presidente illustra sommariamente e che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Il presidente fa presente, come richiesto dalla normativa sopra richiamata, che ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica il patrimonio dell'associazione è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dalla relazione giurata redatta dal Dott.Luigi Menna revisore legale in data 6 novembre 2023 e giurata con verbale a mio rogito in data odierna Rep.9400 che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

Il Presidente inoltre sottolinea il fatto che fino all'entrata in vigore, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.102 comma 2 e art.104 comma 2 del D.Lgs.117/17 e

	successive modifiche e integrazioni, essendo in ogni caso la	
	qualifica di Ente del Terzo Settore subordinata alla previa	
	iscrizione nel citato Registro, valgono le definizioni e le	
	disposizioni coerenti con la normativa delle ONLUS.	
	Il Presidente pertanto fa presente che la presente delibera è	
	sottoposta alla condizione sospensiva dell'iscrizione del-	
	l'associazione al RUNTS.	
	Invita pertanto l'assemblea a discutere e a deliberare in me-	
	rito alla proposta.	
	Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea, preso atto	
	delle dichiarazioni del Presidente, all'unanimità delibera:	
	1) - di approvare gli adeguamenti statutari idonei per conse-	
	guire la qualifica di ETS ai sensi del D.Lgs n.117/2017 e	
	conseguente iscrizione al RUNTS;	
	2) - di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale che, pre-	
	via lettura da me Notaio datane al comparente, debitamente	
	vidimato da quest'ultimo e da me Notaio, si allega al presen-	
	te atto sotto la lettera "A" ;	
	3) - di dare mandato al Presidente del Comitato Direttivo di	
	apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte	
	quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che potranno essere	
	richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del	
	presente atto nel RUNTS.	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del-	
	l'Associazione.	

Ai fini fiscali, si invocano le agevolazioni e le esenzioni di cui al D.lgs.117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "B" avendone preso conoscenza in precedenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati, al comparente, il quale lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà, e che con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore diciotto e cinquantacinque minuti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio occupa due fogli per quattro pagine intere oltre la presente.

F.to Santini Stefano

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

Allegato "A" alla raccolta n.3126

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"AMICI DEI BIMBI"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1) Denominazione-sede

E' costituita un'associazione riconosciuta denominata **"AMICI DEI BIMBI - Ente del Terzo Settore"**, di seguito indicata anche come "Associazione", ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 2017 e s.m.i., (da qui in avanti indicato "CODICE del TERZO Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni. A decorrere dalla avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "RUNTS", e ad avvenuta iscrizione Associazione nella apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di Ente del Terzo Settore dovranno essere inseriti nella denominazione. **Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Associazione diventerà in via automatica, la seguente:**

"AMICI DEI BIMBI ETS" - Ente del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in **Roma**.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'e-

stero, comunicandone agli uffici competenti la nascita.

Art. 2) Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, in conformità alla Costituzione Italiana ed è apartitica.

Essa opera nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, ed alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di incre-

mentare nella società civile la coscienza della solidarietà, la conoscenza culturale anche in favore dei bambini promuovendo ogni attività di sostegno, aiuto e divulgazione di diverso genere nei confronti dei bambini bisognosi arrivando, ove possibile, anche al sostegno economico oltre che socio-culturale dell'intero nucleo familiare.

Essa si fonda anche su principi solidaristici con l'intento di diffondere l'istruzione e la conoscenza culturale nei confronti dell'infanzia in condizione di bisogno.

L'Associazione è disponibile ad offrire un ambiente familiare che istruisce, accoglie, ascolta, condivide, accompagna.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di organizzare ogni forma di assistenza sociale, di sostegno economico collaborando anche con ogni altra realtà che abbia finalità similari. Si propone infine di contribuire a migliorare e favorire la formazione della società civile nella cultura, anche sportiva, con riferimento alla gioventù e all'intera famiglia.

L'Associazione intende esclusivamente perseguire finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione orienta la propria attività anche al fine di: prestare attività didattica con l'intento di diffondere un buon livello di istruzione e cultura nei confronti dei bambini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero dei soggetti più deboli.

Il consiglio direttivo potrà deliberare un regolamento - nel rispetto delle normative vigenti - disciplinando ulteriori aspetti operativi e organizzativi per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4) Attività

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea degli Associati.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Tale attività può essere esercitata in forma organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5) Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6) Associati

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata, in forza di quan-

	to indicato al superiore articolo 5, secondo il principio ge-	
	nerale della democraticità della struttura e dell'assenza di	
	discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo Statuto. Ciascun associato ha diritto alla consultazio-	
	ne dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consi-	
	glio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale	
	presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie	
	ed estratti.	
	Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le per-	
	sone fisiche e gli enti con o senza personalità giuridica, i	
	quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, in-	
	tendano collaborare al loro raggiungimento.	
	Gli enti con o senza personalità giuridica sono rappresentati	
	dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato	
	dal proprio organo amministrativo.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può	
	essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in	
	ogni caso il diritto al recesso secondo le modalità e nei	
	termini di cui al successivo articolo 9).	
	Art. 7) Procedura di ammissione	
	Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia in-	
	teresse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo,	
	che è l'organo dell'Associazione deputato a decidere sull'am-	

missione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto, Codice Etico e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo decide in coerenza con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

L'eventuale accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione contestualmente alla iscrizione nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'Assemblea decide sull'appello con delibera adottata

secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 8) Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di potervi partecipare;

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare rigorosamente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, salvo deroghe deliberate dal medesimo Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad

eccezione dei trasferimenti a causa di morte, decesso e successioni a titolo universale (inclusa l'ipotesi di fusione tra o in enti giuridici) e non sono rivalutabili.

Art. 9) Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. Il recesso se comunicato entro il 30 giugno dell'anno corrente ha effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo; e se comunicato dopo tale data, ha effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'associato può invece essere escluso dalla Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) danni materiali o morali, giudicati gravi dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo deve essere motivato e comunicato per iscritto

all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'Assemblea decide sull'appello con delibera adottata con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, ma può comunque partecipare ed intervenire, in proprio o per delega, alle riunioni assembleari senza diritto di voto attivo o passivo.

In ogni caso, l'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

Norme sul volontariato

Art. 10) Volontari e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, se presenti, persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per

libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dalle leggi in vigore in materia.

Art. 11) Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 12) Organi dell'Associazione

	Sono organi dell'Associazione:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) Il Presidente;	
	d) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verifi-	
	carsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del	
	Terzo Settore;	
	e) L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verifi-	
	carsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, e si ispira a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Art. 13) L'Assemblea degli associati: composizione, modalità	
	di convocazione e funzionamento	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è compo-	
	sta da tutti gli associati in regola con il versamento della	
	eventuale quota associativa annuale.	
	Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea	
	o può farsi rappresentare da un altro associato mediante de-	
	lega, scritta e firmata, che deve contenere l'indicazione del	
	delegante e del delegato. Sono ammesse sino ad un massimo di	
	tre deleghe per associato.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a	

	seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta	
	l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assem-	
	blea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diretti-	
	vo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alla lettera a) e b) il Presidente deve prov-	
	vedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.	
	Qualora il Presidente o il Vicepresidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se	
	nominato, deve procedere in sua vece e senza indugio alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati,	
	tramite qualunque mezzo che dia conferma della sua ricezione	
	inclusa e-mail riscontrata per avvenuta ricezione almeno 8	
	(otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve	
	indicare il luogo, il giorno, e l'ora sia della prima che	
	della seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convoca-	
	zione.	
	L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sem-	
	pre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro	
	consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di	

	<p>intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti</p>	
	<p>affrontati prenotandosi a parlare preventivamente e di parte-</p>	
	<p>cipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel</p>	
	<p>luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovar-</p>	
	<p>si il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e</p>	
	<p>la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel cor-</p>	
	<p>so della riunione venisse sospeso il collegamento (online) la</p>	
	<p>stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che</p>	
	<p>ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione sa-</p>	
	<p>ranno valide. È prevista la possibilità di consultazione</p>	
	<p>scritta ovvero consenso espresso per iscritto.</p>	
	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,</p>	
	<p>in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indi-</p>	
	<p>cato in sede di riunione assembleare.</p>	
	<p>Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono rias-</p>	
	<p>sunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o dal verba-</p>	
	<p>lizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascrit-</p>	
	<p>to nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-</p>	
	<p>blea, conservato nella sede dell'Associazione.</p>	
	<p>Art. 14) Assemblea ordinaria: competenze e quorum</p>	
	<p>È compito dell'Assemblea ordinaria:</p>	
	<p>a) approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consi-</p>	
	<p>glio Direttivo;</p>	
	<p>b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di</p>	
	<p>attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;</p>	

	c) approvare il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
	Consiglio Direttivo, confermare o meno i consiglieri suben-	
	tranti;	
	e) eleggere e revocare il presidente dell'associazione;	
	f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo	
	obbligatoriamente nominato al vertice delle condizioni di cui	
	all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;	
	g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoria-	
	mente nominato al verificarsi delle condizioni di cui	
	all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di	
	adesione, di esclusione dall'Associazione;	
	i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto	
	e gli altri Regolamenti e Codici predisposti dal Consiglio	
	Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli orga-	
	ni sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Setto-	
	re, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Di-	
	rettivo o da altro organo sociale.	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente co-	

	stituita con la presenza della metà più uno degli associati;	
	la seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Art. 15) Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Art. 16) L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e non sono computati ai fini del quorum. Tali associati possono intervenire in assemblea ed essere eletti alle varie cariche sociali.

Per le votazioni si procede normalmente con il voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla

	carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è sta-	
	to condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi.	
	I consiglieri durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono	
	rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della decadenza	
	del mandato, il Presidente, convoca l'Assemblea per l'elezio-	
	ne del nuovo Consiglio direttivo.	
	Art. 18) Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, fun-	
	zionamento e voto	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual-	
	volta lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 (un terzo)	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale de-	
	ve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima	
	della data della riunione e deve indicare il luogo, la data,	
	l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di par-	
	ticolare urgenza è sufficiente che la convocazione pervenga	
	ai consiglieri almeno 2 (due) prima della data di riunione.	
	In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei	
	termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videocon-	
	ferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.	
	È prevista anche la possibilità di consultazione scritta ov-	

vero consenso espresso per iscritto. Le modalità di partecipazione e votazione da remoto in videoconferenza, nonché le modalità e i tempi per la consultazione scritta o per consenso scritto, ove non siano precisate da un regolamento interno, possono essere stabilite di volta in volta dal Presidente da apposite istruzioni dell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consigliere viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'assemblea;	
	b) redigere il bilancio sociale, l'eventuale programma annua-	
	le e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	c) nominare il vicepresidente, il segretario, il tesoriere,	
	il direttore dell'Associazione;	
	d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzio-	
	namento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determi-	
	nandone l'ammontare, la tipologia e la modalità di versamento;	
	g) deliberare la convocazione dell'assemblea;	
	h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i	
	dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza	
	dal Presidente;	
	j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale delle at-	
	tività di interesse generale;	
	l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri-	
	buito dal presente Statuto o dai Regolamenti interni;	

m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

Il Segretario/Direttore ed il tesoriere si occupano della gestione dei libri sociali e svolgono le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20) Cause di decadenza e sostituzione dei membri del

Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo, se disponibile, alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma o meno. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, in caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21) Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta difronte a terzi e in giudizio, sia nell'ordinaria che straordinaria amministrazione.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione ed in particolare ha il compito di:

a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) Convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire esplicita delega ad un altro consigliere.

Art. 22) Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di

comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione,

persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per

ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associa-

zione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17

del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi-

carsi di una delle cause previste dall'art. 9 del presente

Statuto.

Qualora il Presidente cessi l'incarico per uno degli articoli

indicati dal comma 1 del presente articolo, il vicepresidente

o in subordine il consigliere più anziano di età dovrà convo-

care l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla da-

ta in cui è stata comunicata la cessazione al fine di proce-

dere ad una nuova elezione del Presidente. Fino all'elezione

del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica

per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23) L'organo di controllo: composizione, durata in cari-

ca e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre)

	a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.	
	L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) esercizi e	
	i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Esso nomina al proprio interno un presidente.	
	Dalle proprie riunioni L'organo di controllo redige verbale	
	il quale va poi trascritto nel libro delle apposite adunanze	
	e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede	
	dell'Associazione.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più mem-	
	bri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-	
	gli stessi tramite una elezione da parte dell'Assemblea.	
	I membri dell'organo di controllo a cui si applica l'art.	
	2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed eserci-	
	tare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi	
	non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	L'assemblea può nominare anche un organo di controllo mono-	
	cratico; in tal caso tutte le disposizioni relative ai membri	
	dell'organo di controllo si applicano all'organo di controllo	
	monocratico.	
	Art. 24) Competenze dell'organo di controllo	
	È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	

	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del Codice del Terzo Settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale darà atto degli esiti di tale monitoraggio.	
	f) partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio d'esercizio.	
	Nei casi previsti dall'art. 31.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 25) L'organo di revisione	

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il Componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale il quale poi va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26) Responsabilità degli organi sociali

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabi-

lità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO V

I LIBRI SOCIALI

Art. 27) Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e

sul bilancio di esercizio

Art. 28) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di

lucro

Il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, di valore non inferiore a Euro

	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), strumentale al	
	conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.	
	Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da be-	
	ni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il	
	cui valore deve risultare da perizia giurata redatta da un	
	revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti	
	nel registro dei revisori legali.	
	Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella	
	sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre	
	un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o,	
	in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza in-	
	dugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostitu-	
	zione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di	
	associazione senza personalità giuridica;	
	b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti	
	gli altri beni.	
	Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgi-	
	mento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perse-	
	guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciali.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque destinati ai fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	

	rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-	
	tili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, a componenti	
	dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche socia-	
	li, di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche compe-	
	tenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che o-	
	perano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, sen-	
	za valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a con-	
	dizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associa-	
	ti o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo	
	operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	
	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini	

entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 29) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi, anche con il crowdfunding;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati per la qualifica di questo redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione dello stesso ed ogni associato previa richiesta scritta potrà prenderne visione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a

cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

TITOLO VII

Art. 31) Dei rapporti con gli Enti pubblici

In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla

			programmazione sociale di zona.	
			La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da	
			parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni	
			da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle	
			modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse	
			disponibili.	
			La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed even-	
			tualmente alla realizzazione di specifici progetti di servi-	
			zio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni defini-	
			ti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma	
			2.	
			L'Associazione potrà attivare con le amministrazioni pubbli-	
			che obiettivi generali e specifici di intervento, della dura-	
			ta e delle caratteristiche essenziali dello stesso/i nonché	
			dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli Enti	
			Partner.	
			L'Associazione potrà stipulare convenzioni finalizzate allo	
			svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali	
			di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso	
			al mercato, avente gli scopi riconosciuti dall'art. 56 del	
			Codice Terzo Settore.	
			L'Associazione potrà avvalersi della facoltà di partecipare	
			al credito agevolato, nell'ambito delle convenzioni di cui	
			all'articolo 56 C.T.S., che abbiano ottenuto l'approvazione	
			di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse	

generale inerenti alle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà richiedere il sostegno del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.

Art. 32) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, e delibera sul loro compenso nonché sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c.1 del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italiana sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 33) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Santini Stefano

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

Repertorio n. 9400

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno sei del mese di novembre

- 6 novembre 2023 -

In Roma, nel mio studio, in Viale Parioli n.44.

Avanti a me Dottor Fabrizio RUFFO, Notaio in Roma, con studio

in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

é presente:

- MENNA LUIGI, nato a Roma il 10 ottobre 1960, residente a

Roma, Via Giovanni Gentile n.8, iscritto all'Albo dei Dottori

Commercialisti di Roma al n.AA002271 e nel Registro dei Revi-

sori Contabili al n.37671 con D.M. del 12 aprile 1995, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

n.31BIS del 21 aprile 1995.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi presenta la Relazione di Stima relativa al Patrimo-

nio della "AMICI DEI BIMBI - ONLUS", chiedendomi di asseve-

rarla con giuramento ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 14

luglio 1937 n. 1666.

Detta perizia è composta di n.6 (sei) pagine.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria

ammonizione da me Notaio effettuata allo stesso sulle conse-

guenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo

di dichiarare la verità. _____

Il comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, al solo scopo di far conoscere la verità".

Detta perizia viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa del comparente. _____


Del che al presente verbale. _____

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, il quale lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà, e che con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore *sedici e quaranta minuti*

unti _____

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio occupa un foglio per una pagina intera oltre la presente. _____

L. Menna



Allegato " A " all'atto rep. n. 9400

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO EX ART. 2465


DEL CODICE CIVILE

Relazione di stima del patrimonio della "AMICI
DEI BIMBI - ONLUS" sede legale Via Luciano Zuc-
coli n. 47a - Roma. Codice Fiscale 08713831009.

Premessa

1. Oggetto e finalità dell'incarico

Il sottoscritto Luigi Menna, nato a Roma, il 10
ottobre 1960, con studio in Roma, via Germanico
107, c.f. MNNLGU60R10H501M iscritto al registro
dei revisori contabili al n. AA_002271, avendo i
requisiti come per Legge, in adempimento
dell'incarico conferitogli, previo esame della
documentazione amministrativa/contabile il con-
trollo della quale gli ha consentito di accerta-
re preliminarmente i valori di conto connessi
alle voci attive e passive che compongono il pa-
trimonio dell'associazione alla data del 30
settembre 2023, considerate le notizie fornite
dal Presidente Signor Stefano Santini ed effet-
tuate le opportune indagini per l'appuramento
dei valori dei beni che compongono il patrimonio
sociale, redige la presente relazione di stima



A handwritten signature in cursive script, which reads "Luigi Menna".

per la valutazione del patrimonio della Associazione.

L'Associazione svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, ed alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione ha aderito all'ipotesi prospettata dal Presidente di richiedere il riconoscimento giuridico e a tal fine regolarizzare la struttura giuridica predisponendo le procedure e gli atti necessari all'esecuzione del progetto che consiste, sostanzialmente, nella sua regolarizzazione giuridica.

Secondo l'art. 2465 C.C. si riporta di seguito:

a) la descrizione ed il valore del patrimonio oggetto della trasformazione;

b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;


c) l'attestazione, che il valore del Patrimonio netto determinato non è inferiore al limite indicato dalla legge vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

2. Data di riferimento

Al fine della determinazione del patrimonio della Associazione, il sottoscritto estimatore ha fatto riferimento alla documentazione bancaria alla data del 30 settembre 2023.

3. Caratteristiche della attività svolta

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di incrementare nella società civile la coscienza della solidarietà, la conoscenza culturale in favore dei bambini promuovendo ogni attività di sostegno, aiuto e divulgazione di diverso genere nei confronti dei bambini bisognosi arrivando, ove possibile, anche al sostegno economico oltre che socio-culturale.



Lucy M...

Descrizione e valutazione del patrimonio

L'associazione dal momento della costituzione ad oggi ha avuto un andamento stabile e costante nel tempo senza subire fluttuazioni significative nel settore. Ha mantenuto stabile l'attività svolta e la situazione attuale, così come emerge dai documenti esibiti dal presidente manifesta un patrimonio netto che risulta essere alla data del 30 settembre 2023 pari a euro 279.447 interamente compreso nei valori numerari attivi.

Come si evince dalla documentazione bancaria fornita le disponibilità liquide presso conti correnti bancari sono pari a euro 5.955. L'associazione, detiene presso diversi istituti di credito italiani titolo obbligazionari consistenti in BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali) per euro 28.178 e prodotti assicurativi per euro 71.449.

Inoltre presso l'istituto estero UBS Switzerland AG l'ente detiene un portafoglio di investimento costituito da azioni, obbligazioni, liquidità e MP&MP per un valore di euro 244.297. Si evidenzia che rispetto allo scorso anni il valore di tale portafoglio ha subito fluttuazioni di mer-

cato che hanno causato una riduzione del valore per euro 32.808.

Tale risultato numerario è dovuto ad una gestione stabile e continuativa dell'attività associativa che si sostanzia sia nell'ottenimento di donazioni e contributi liberali da privati che nell'ottenimento dei frutti derivanti dai sopracitati investimenti.

Criteria di valutazione seguiti

Si è ritenuto procedere alla valutazione degli elementi patrimoniali che compongono il perimetro associativo oggetto di valutazione con il metodo patrimoniale semplice. In relazione alla natura dell'oggetto di valutazione e il fine per cui si effettua la stima del capitale economico si è ritenuto il metodo patrimoniale semplice la scelta della migliore metodologia. Il valore del complesso patrimoniale ben si presta ad essere determinato con il metodo patrimoniale in quanto con detto metodo si perviene ad un valore di sintesi del complesso associativo.

4. Attestazione del valore

Considerato che il valore di stima del patrimo-

nio netto della "AMICI DEI BIMBI - Ente del Terzo Settore" è qualificato in Euro 279.447, si attesta che il sopraddetto valore è superiore a quello previsto dalla legge vigente in tema di riconoscimento della personalità giuridica alle associazioni - Enti del Terzo Settore di Euro 15.000 e non vi sono passività non compensate dalle attività dello stato patrimoniale tali da ridurre la disponibilità del patrimonio stesso. Il patrimonio netto sarà suddiviso nella seguente maniera:




- Patrimonio vincolato ex art. 22 c4 CTS € 15.000

- Patrimonio libero € 264.447

Sopra viene asseverato con giuramento.

Roma, 6 novembre 2023

Dott. Luigi Menna



Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dottor Fabrizio Ruffo, Notaio in Roma, con studio in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di n.48 (quarantotto) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Viale Parioli n.44, ventuno novembre duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio Fabrizio Ruffo.